

PROTOCOLLO DI AZIONE
VIGILANZA COLLABORATIVA CON IL
MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PREMESSO CHE:

- l'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'articolo 213, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che, per affidamenti di particolare interesse, l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'articolo 3 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, adottato il 28 giugno 2017 (di seguito: Regolamento), pone, quali finalità dell'attività di vigilanza collaborativa, il supporto alle stazioni appaltanti nella predisposizione e nella verifica di conformità alla normativa di settore degli atti di gara, l'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, il monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara;
- l'articolo 4 del Regolamento disciplina i presupposti di attivazione della vigilanza collaborativa;

CONSIDERATO CHE

- ANAC e Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito: "Dipartimento") hanno stipulato, in data 2 agosto 2017, un Accordo quadro che, all'articolo 10, rimette a successivi e specifici Protocolli d'intesa l'instaurazione della vigilanza

collaborativa preventiva per interventi di particolare rilevanza, ai sensi dell'articolo 213, comma 3 lettera h), del Codice;

- l'iniziativa è affidata dal medesimo "Protocollo" al Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto al Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia;

- è intendimento del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza assegnare, in esito a procedura ad evidenza pubblica, le seguenti progettualità:

A) fornitura di "un servizio di manutenzione evolutiva della rete in fibra ottica terrestre sulle tratte del *backbone* nazionale e sugli anelli cittadini dell'Italia Meridionale nelle Regioni Campania, Basilicata Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi", previo esperimento di una "consultazione preliminare di mercato", ai sensi dell'articolo 66 del D. Lgs. n. 50/2016;

B) fornitura di "un servizio di manutenzione evolutiva della Rete in fibra ottica terrestre sulle tratte del *backbone* nazionale dell'Italia Meridionale nelle Regioni Basilicata, Puglia e Sicilia, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi", previo esperimento di una "consultazione preliminare di mercato", ai sensi dell'articolo 66 del D. Lgs. n. 50/2016;

C) fornitura di "un servizio di aggiornamento tecnologico per l'evoluzione ed il potenziamento della Rete in fibra ottica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Fase 1 Anello cittadino di Roma e tratta Roma – Napoli – Bari – Pescara – Roma", a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica;

- il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto al Coordinamento e alla Pianificazione delle Forze di Polizia, tenuto conto della strategicità del settore in parola, ha formulato istanza di "vigilanza collaborativa", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, con nota acquisita dal protocollo generale dell'Autorità al n. 92074 in data 9 novembre 2018 al fine di verificare la conformità degli atti di gara alla specifica normativa di settore, individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché assicurare il monitoraggio dello svolgimento delle discendenti procedure di gara e dell'esecuzione degli appalti;

- il Consiglio dell'Autorità ha accolto l'istanza nell'adunanza del 21 novembre 2018;

TANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "l'Autorità") nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per l'attività di coordinamento e pianificazione, Prefetto Alessandra Guidi

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, in attuazione dell'articolo 10 dell'Accordo quadro stipulato tra l'Autorità e il Ministero dell'Interno in data 2 agosto 2017, finalizzata a verificare la conformità alla normativa di settore degli atti relativi alle “consultazioni preliminari di mercato” per le “progettualità” di cui alle lettere A) e B) in premessa e delle procedure di gara ad evidenza pubblica per le “progettualità” di cui alle lettere A), B) e C), nonché a verificarne la conformità alla normativa di settore, ad individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e ad assicurare il monitoraggio delle predette procedure di gara e dell'esecuzione dei conseguenti contratti.
2. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. La vigilanza collaborativa avrà ad oggetto una duplice consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'articolo 66 del D. Lgs. n. 50/2016, propedeutica all'eventuale esplicazione di distinte procedure di gara aventi ad oggetto, rispettivamente:
 - la fornitura di “un servizio di manutenzione evolutiva della Rete in fibra ottica terrestre sulle tratte del backbone nazionale e sugli anelli cittadini dell'Italia Meridionale nelle Regioni Campania, Basilicata Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”
 - la fornitura di “un servizio di manutenzione evolutiva della Rete in fibra ottica terrestre sulle tratte del backbone nazionale dell'Italia Meridionale nelle Regioni Basilicata, Puglia e Sicilia, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”;
 - l'acquisizione di “un servizio di aggiornamento tecnologico per l'evoluzione ed il potenziamento della Rete in fibra ottica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Fase 1 Anello cittadino di Roma e tratta Roma – Napoli – Bari – Pescara – Roma”.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i documenti di cui all'articolo 7 del Regolamento ed ogni altro atto equivalente previsto dalla normativa sopravvenuta, nell'ambito delle procedure di affidamento e contrattuali. A titolo indicativo, si riportano i seguenti documenti:

a) "avvisi pubblici di consultazione preliminare di mercato", comprensivi di documenti recanti le specifiche tecniche ed i previsti requisiti di partecipazione, con contestuale indicazione della base d'asta stimata, per le distinte "progettualità" di cui alle lettere A) e B) in premessa;

b) i seguenti atti delle successive procedure di affidamento:

- determina a contrarre o provvedimento equivalente;
- bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata disciplinari di gara;
- capitolati;
- schemi di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- elenco dei partecipanti alla gara;
- elenco dei nominativi dei subappaltatori;
- elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
- verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.

2. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

1. gli atti di cui al precedente articolo 4, comma 1, lett. a) e b), sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
2. a seguito della trasmissione, l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
3. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla stazione appaltante;
4. in tale ultima ipotesi, la stazione appaltante:
 - se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 6

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Responsabile dell'attuazione del presente Protocollo per conto del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche al di fuori delle casistiche individuate nel "Protocollo di Azione", in relazione a specifiche situazioni di elevato rilievo economico o di particolare complessità giuridica, può promuovere la verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell'esecuzione di contratti pubblici, richiedendo l'ausilio dell'Autorità, anche mediante incontri tra rappresentanti della medesima e funzionari della stazione appaltante incaricati della gestione dell'evidenza pubblica.

2. È fatto obbligo per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l'invio della stessa all'Autorità.

3. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:

“ Il Dipartimento della pubblica sicurezza si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.”

Resta ferma la facoltà del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

4. Il Dipartimento di Pubblica sicurezza si impegna a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità con che contengano la clausola di cui al comma 3 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.

5. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione il Dipartimento della Pubblica Sicurezza invia all'Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata sino alla conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al precedente articolo 3 e, in ogni caso, non superiore a due anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del Regolamento.

Articolo 8

(Competenze della stazione appaltante)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente "Protocollo di Azione" non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria,

che rimane di esclusiva competenza della stazione appaltante, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente “Protocollo”, le Parti convengono di fare riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento sull'esecuzione dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, adottato il 28 giugno 2017.

Roma, _____

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

Il Vice Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza

Alessandra Guidi